



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO SAVONA**

DECRETO

Modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni al comando ed alla condotta di unità da diporto per la navigazione entro dodici miglia dalla costa ovvero senza alcun limite di distanza dalla stessa ovvero navi da diporto

Il sottoscritto, Capitano di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante della Capitaneria di Porto di Savona,

- VISTO:** l'art. 39 del D.lgs. 171/2005, recante il Codice della nautica da diporto;
- VISTO:** Decreto Interministeriale 146/2008 recante il Regolamento di attuazione del Codice suddetto, ai sensi dell'art.55 del D. Lgs. 171/2005, in particolare gli artt. 22, 26, 27, 29, 30 e 37;
- VISTO:** il Dispaccio prot. n. 7946 in data 15.05.2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale il predetto Dicastero esprime il proprio nulla osta all'adozione dei quiz già in uso a normativa vigente presso alcuni Uffici Marittimi;
- VISTO:** il dispaccio n. 13809 in data 06.08.2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in materia di disponibilità e uso commerciale delle unità da diporto impiegate nell'attività di scuola nautica;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 323 in data 10 agosto 2021 "Adozione dei programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalità di svolgimento delle prove.", pubblicato in gazzetta ufficiale del 28-9-2021 Serie generale - n. 232.
- VISTO:** il foglio n. 7051 in data 23.03.2016 della Direzione Marittima della Liguria, in materia di esami entro/oltre le 12 miglia a mezzo quiz a scelta multipla;
- VISTO:** il proprio Decreto n. 05/2017 in data 02/02/2017, che ha approvato e adottato il nuovo metodo di svolgimento degli esami con la modalità a "Questionario";
- VISTO:** il proprio Decreto n. 09/2022 in data 23/02/2022, che ha approvato e adottato le nuove "Modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni al comando ed alla condotta di unità da diporto per la navigazione entro dodici miglia dalla costa ovvero senza alcun limite di distanza dalla stessa ovvero navi da diporto";
- VISTA:** la circolare prot. 29636 del 13/10/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili la quale dispone che nelle more dell'adozione e approvazione del predetto elenco unico nazionale, "al fine di assicurare la regolare prosecuzione delle attività di esame, in assenza di disposizioni transitorie sul punto, il previgente elenco dei quesiti per lo svolgimento delle prove scritte rimane applicabile sino all'entrata in vigore del richiamato decreto direttoriale."
- VISTO:** il decreto direttoriale della Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, n. 10 del 24/01/2022 con il quale è stato emanato l'elenco dei quesiti che entra in vigore 90 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale (G.U. n. 36 del 12/02/2022).
- VISTA:** la circolare MIMS prot. 4535 del 14/02/2022 con la quale è stato chiarito che «ferme restando le modalità di svolgimento delle prove come derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate da decreto ministeriale n. 323/21, fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale sarà possibile utilizzare i quesiti già utilizzati nel regime previgente.»
- VISTO:** il decreto direttoriale della Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, n. 106 del 12/05/2022 con il quale si dispone il differimento dell'entrata in vigore del decreto direttoriale n. 10 del 24/01/2022 al 1° giugno 2022;



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO SAVONA**

VISTO: il decreto direttoriale della Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, n. 131 del 31/05/2022 con il quale sono state apportate modifiche all'Allegato "A" del decreto direttoriale n. 106 del 12/05/2022;

CONSIDERATA: la necessità di non interrompere il regolare svolgimento delle prove di esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando ed alla condotta di unità da diporto per la navigazione entro dodici miglia dalla costa ovvero senza alcun limite di distanza dalla stessa ovvero navi da diporto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto direttoriale di cui all'art. 10 comma 1 del Decreto ministeriale 323 del 10/08/2021, assicurando la continuità dell'azione amministrativa della Capitaneria di porto di Savona;

RITENUTO: opportuno dettare disposizioni integrative della normativa in premessa citata che disciplinino nel dettaglio le modalità di svolgimento degli esami stessi, incluso quelli validi ai fini del conseguimento della patente nautica di categoria B (nave da diporto), allo scopo di ridurre i tempi di svolgimento delle relative prove, comunque nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;

DECRETA

Art. 1 - Sedute di esame.

1. Le sedute ordinarie per lo svolgimento delle sessioni di esame per il conseguimento delle patenti nautiche sono svolte, di massima, 2 volte a settimana e ricadranno nei giorni di martedì e giovedì. Eventuali sedute, da valutare di volta in volta a cura di questo Comando in funzione di esigenze particolari, e tenendo comunque conto della sostenibilità rispetto alla situazione del personale di questo Comando, possono essere svolte anche in altri giorni della settimana.
2. Le sedute di esame hanno inizio alle ore 09.00 e sono svolte presso la sede di questa Capitaneria di Porto, sita in Savona Lungomare Matteotti 4/B, o qualora ne faccia richiesta la Scuola Nautica che presenta almeno 10 candidati, presso la sede della stessa.
3. I candidati, preventivamente convocati, si presenteranno all'esame entro le 0830 muniti di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità e del materiale di carteggio così come indicato nella lettera di convocazione. Il verbale d'esame è aperto dall'appello nominale dei candidati, cui segue l'identificazione dei presenti e la verbalizzazione di quelli assenti. Eseguite le operazioni di identificazione dei candidati, si procede allo svolgimento della prova teorica.
4. La prova pratica inizia nel momento in cui, su invito dell'esaminatore unico ovvero del presidente della commissione, il soggetto responsabile della condotta dell'unità impiegata per la prova pratica, mantenendo il comando della medesima, lascia al candidato l'esecuzione delle manovre richieste dall'esaminatore unico ovvero dal presidente della commissione nonché dall'esperto velista per la prova di vela, e termina con la dichiarazione pubblica dell'esito della prova pronunciata dallo stesso esaminatore unico ovvero presidente della commissione.
5. L'esame per il conseguimento delle patenti nautiche è pubblico. Al fine di non interferire sullo svolgimento delle prove teoriche, la Commissione deve garantire il massimo silenzio e ordine in aula esami ed allontanare chi non si attenga a tale disposizione. La Commissione, eseguito il controllo degli elaborati, comunica ai candidati l'esito delle prove.
6. Le convocazioni per sostenere l'esame richiesto sono inviate ai candidati tramite posta raccomandata o, qualora espressamente riportato nell'istanza dal candidato all'atto della domanda, via p.e.c. ovvero via mail ordinaria; mentre per i candidati che si presentano tramite agenzia la convocazione viene inviata via p.e.c. esclusivamente all'agenzia. Il giorno di convocazione dell'esame è stabilito sulla base della data di acquisizione al protocollo della dichiarazione di disponibilità. Le dichiarazioni di disponibilità protocollate verranno inserite in appositi elenchi divisi per categorie di patenti e poste in ordine cronologico di



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO SAVONA**

acquisizione. Da tali elenchi e dagli elenchi di cui al successivo comma 7 del presente articolo verranno formate le liste dei candidati ammessi alle sedute d'esame in numero massimo di 20 candidati a sessione.

7. I candidati non idonei o assenti per la prima volta verranno inseriti in appositi elenchi diversi dagli elenchi di cui al comma 6 del presente articolo. Tali elenchi saranno utilizzati per la formazione delle liste dei candidati ammessi alle sessioni d'esame in numero variabile a discrezione dell'Ufficio Patenti.
8. Le date indicate nelle convocazioni sono perentorie e pertanto **non suscettibili di cambiamento a richiesta dell'utenza**. L'Amministrazione ha facoltà, comunque, di rinviare o annullare una o più sessioni d'esame per cause di forza maggiore dando, nel limite del possibile, previa comunicazione agli interessati.
9. La formazione della commissione ovvero la scelta dell'esaminatore unico e dei segretari viene effettuata sulla base del principio di rotazione onde garantire la massima casualità e imparzialità. Il turno dei componenti viene proposto dal Capo Sezione patenti nautiche al Comandante in II^a per l'approvazione.
10. E' ammesso all'esame il candidato che abbia effettuato almeno cinque ore complessive di manovra, svolgendo il programma di cui all'allegato D del D.M. 10/08/2021, su imbarcazioni o navi da diporto utilizzate per l'insegnamento professionale, attestate da una scuola nautica o da un consorzio di imprese.
11. Ai fini dell'ammissione del candidato all'esame, il presidente di Commissione o l'Esaminatore Unico, al più tardi prima dell'esame teorico, acquisisce necessariamente i seguenti documenti al verbale di esame:
 - a) un'apposita dichiarazione rilasciata dal candidato privatista, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprensiva dei relativi allegati, che attesti sotto responsabilità che l'imbarcazione o la nave da diporto impiegata è in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza nonché con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del decreto ministeriale 10/08/2021. La medesima dichiarazione è rilasciata, in nome e per conto dei propri candidati, dal titolare della scuola nautica o dal legale rappresentante del consorzio o del centro di istruzione per la nautica;
 - b) copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile di cui deve essere munita l'unità navale da diporto e che deve includere anche la copertura assicurativa dei danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento di attività d'esame;
 - c) attestazione rilasciata da una scuola nautica o da un consorzio che riporti l'effettuazione di almeno cinque ore complessive di manovra, svolgendo il programma di cui all'allegato D del D.M. 10/08/2021, su imbarcazioni o navi da diporto utilizzate per l'insegnamento professionale.

Art. 2 - Patenti di categoria "A" e "C" entro le dodici miglia dalla costa.

Abilitazioni	Test d'esame
navigazione entro le 12 miglia dalla costa, con abilitazione relativa alle sole unità da diporto a motore	1. Quiz su elementi di carteggio nautico 2. Quiz base
navigazione entro le 12 miglia dalla costa, con abilitazione relativa alle unità da diporto a vela, a motore ed a propulsione mista	1. Quiz su elementi di carteggio nautico 2. Quiz base 3. Quiz vela

1. Le prove d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta di unità da diporto per la navigazione entro dodici miglia dalla costa sono svolte, in base al previsto programma, secondo le seguenti modalità:
 - a) una "PROVA TEORICA" sostenuta in aula in presenza della Commissione composta da un Esaminatore, che è svolta anche con ricorso a strumenti nautici, didattici e questionari d'esame per accertare il grado di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e marinaresche del candidato, per un'uniforme formulazione del giudizio, che è articolata in due fasi:
 - i) prima fase (Quiz su elementi di carteggio): Il candidato deve dimostrare di rispondere in modo chiaro ai cinque quesiti a risposta singola, volti a verificare la sua capacità di interpretare correttamente una carta nautica. La prova è superata se il candidato fornisce almeno quattro risposte esatte nei limiti dei risultati contenuti nelle tolleranze indicate nei correttori. Il candidato



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO SAVONA**

giudicato non idoneo è escluso dalla prova quiz base. Il candidato deve esporre a penna i calcoli sul foglio fornito dall'esaminatore, in modo chiaro, disponendo ordinatamente e correttamente simbologia/abbreviazioni e i relativi valori con i prescritti segni algebrici. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di VENTI minuti.

- ii) La seconda fase (Quiz base) consiste nella risoluzione di un questionario articolato su venti domande con tre risposte ciascuna. La prova è superata se si commette un numero massimo di quattro errori. Con il quinto errore il candidato è giudicato non idoneo ed è escluso dalla prova pratica. Per ciascuna delle domande, il candidato contrassegni con una "X" la risposta ritenuta corretta ed entro il cerchio corrispondente. Le risposte omesse o rettifiche equivalgono a una risposta errata. Non apporre ulteriori segni al di fuori del cerchio predetto. Non apporre ulteriori segni sul retro dei fogli. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di trenta minuti.
 - iii) La seconda fase (Quiz Vela: solo per i candidati al conseguimento dell'abilitazione a vela): Il quiz vela è costituito da cinque quesiti a risposta singola inerenti le competenze di navigazione a vela. La prova è superata se il candidato fornisce almeno quattro risposte esatte nel tempo massimo di quindici minuti. Per ciascuna delle domande, il candidato contrassegni con una "X" la risposta ritenuta corretta ed entro il cerchio corrispondente. Le risposte omesse o rettifiche equivalgono a una risposta errata. Non apporre ulteriori segni al di fuori del cerchio predetto. Non apporre ulteriori segni sul retro dei fogli. Il candidato che non ha superato la prova quiz vela ha la possibilità di chiedere alla commissione di proseguire l'esame per il conseguimento della patente nautica per la medesima specie di navigazione ma con abilitazione limitata alle sole unità da diporto a motore.
- b) I quiz su elementi di carteggio di cui alla prima fase sono somministrati per primi al candidato. Il superamento è propedeutico alla continuazione dell'esame.
- c) Il candidato che supera la prova teorica è ammesso alla "PROVA PRATICA".
- d) La "PROVA PRATICA" è effettuata in mare ed è articolata come segue utilizzando, per la verbalizzazione, le schede in allegato A e B al presente decreto:
- i) Solo motore:
 - (1) è sostenuta dinanzi ad un Esaminatore. Durante la prova pratica deve essere presente a bordo:
 - Il candidato;
 - L'esaminatore unico ed il segretario;
 - Un soggetto designato dal candidato in possesso da minimo tre anni della patente nautica almeno corrispondente a quella richiesta dal candidato ovvero l'istruttore della scuola nautica, che assume il comando dell'unità.
 - (2) l'unità da diporto a motore, da utilizzare per la prova, deve essere di categoria compatibile con l'abilitazione richiesta, in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e con quelle in materia di uso commerciale delle unità da diporto.
 - (3) Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'unità a diverse andature, mantenute su tratti di navigazione di almeno un 1/4 di miglio, effettuando con capacità e prontezza di azione le manovre necessarie, tra cui quelle finalizzate al recupero di uomo in mare, all'ormeggio e al disormeggio dell'unità, utilizzando correttamente i dispositivi presenti a bordo e dimostrando competenza nel corretto uso delle dotazioni di sicurezza. Il candidato dimostra di saper mettere in atto i preparativi necessari a fronteggiare il cattivo tempo e di saper adottare misure preventive per la salvaguardia della vita umana in mare.
 - ii) vela/motore:



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO SAVONA**

- (1) è sostenuta dinanzi ad un Esaminatore assistito dall'istruttore professionale di vela (esperto velista) per lo svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela.

Durante la prova pratica deve essere presente a bordo:

- Il candidato;
- L'esaminatore unico ed il segretario;
- L'istruttore professionale di vela (esperto velista) nel caso di patenti nautiche relative alle unità a vela ed a propulsione mista;
- Un soggetto designato dal candidato in possesso da minimo tre anni della patente nautica almeno corrispondente a quella richiesta dal candidato ovvero l'istruttore della scuola nautica, che assume il comando dell'unità.

- (2) l'unità da diporto a vela con motore ausiliario, da utilizzare per la prova, deve essere di categoria compatibile con l'abilitazione richiesta.

- (3) Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'unità a diverse andature, mantenute su tratti di navigazione di almeno un 1/4 di miglio, effettuando con capacità e prontezza di azione le manovre necessarie, tra cui quelle finalizzate al recupero di uomo in mare, all'ormeggio e al disormeggio dell'unità, utilizzando correttamente i dispositivi presenti a bordo e dimostrando competenza nel corretto uso delle dotazioni di sicurezza. Il candidato dimostra di saper mettere in atto i preparativi necessari a fronteggiare il cattivo tempo e di saper adottare misure preventive per la salvaguardia della vita umana in mare.

- e) Entrambe le prove pratiche sono sostenute in condizioni meteo marine favorevoli e ad insindacabile giudizio dell'esaminatore unico.

2. Il candidato è giudicato "idoneo" se ha superato entrambe le prove.

3. Il candidato che non supera la "PROVA PRATICA DI VELA" ha la possibilità di proseguire l'esame ai fini del conseguimento della patente nautica per la medesima specie di navigazione ma con abilitazione limitata alle sole unità da diporto a motore. L'opzione espressa dal candidato è annotata nel verbale di esame.

Art. 3 - Patenti di categoria "A" e "C" senza alcun limite dalla costa.

Abilitazioni	Test d'esame
navigazione senza alcun limite dalla costa, con abilitazione relativa alle sole unità da diporto a motore	1. prova di carteggio nautico 2. Quiz base (solo in assenza di abilitazione entro le 12 miglia)
navigazione senza alcun limite dalla costa, con abilitazione relativa alle unità da diporto a vela, a motore ed a propulsione mista	1. prova di carteggio nautico 2. Quiz base (solo in assenza di abilitazione entro le 12 miglia) 3. Quiz vela

1. Le prove d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta delle unità da diporto per la navigazione senza alcun limite dalla costa sono svolte, in base al previsto programma, secondo le seguenti modalità:

- a) una "PROVA TEORICA", sostenuta in aula in presenza della Commissione composta dal presidente e dal membro, che è svolta con ricorso a strumenti nautici, didattici e questionari d'esame per accertare il grado di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e marinaresche del candidato, per una uniforme formulazione del giudizio, articolata in due fasi:

- i) la prima fase (Prova di carteggio nautico): Il candidato deve dimostrare di svolgere in modo chiaro i quattro quesiti indipendenti. Per lo svolgimento della prova il candidato è tenuto a presentarsi all'esame munito delle carte nautiche 5/D e 42/D pubblicate dall'Istituto Idrografico



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO SAVONA**

della Marina, prive di alterazioni o segni di precedenti esercitazioni. La prova è superata se il candidato fornisce almeno tre risposte esatte nei limiti dei risultati contenuti nelle tolleranze indicate nei correttori. Il candidato giudicato non idoneo è escluso dalla prova quiz base. Il candidato che non ha superato la prova di carteggio nautico ha la possibilità di chiedere alla commissione di proseguire l'esame per il conseguimento della patente nautica per la medesima specie di navigazione ma con abilitazione entro le 12 miglia dalla costa, sostenendo la prova quiz su elementi di carteggio. Il candidato deve esporre a penna i calcoli sul foglio fornito dall'esaminatore, in modo chiaro, disponendo ordinatamente e correttamente simbologia/abbreviazioni e i relativi valori con i prescritti segni algebrici. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di SESSANTA minuti.

- ii) La seconda fase consiste nella risoluzione di un questionario articolato su venti domande con tre risposte ciascuna. La prova è superata se si commette un numero massimo di quattro errori. Con il quinto errore il candidato è giudicato non idoneo ed è escluso dalla prova pratica. Per ciascuna delle domande, il candidato contrassegni con una "X" la risposta ritenuta corretta ed entro il cerchio corrispondente. Le risposte omesse o rettificate equivalgono a una risposta errata. Non apporre ulteriori segni al di fuori del cerchio predetto. Non apporre ulteriori segni sul retro dei fogli. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di trenta minuti.
- iii) Quiz Vela: Il quiz vela è costituito da cinque quesiti a risposta singola inerenti le competenze di navigazione a vela. La prova è superata se il candidato fornisce almeno quattro risposte esatte nel tempo massimo di quindici minuti. Per ciascuna delle domande, il candidato contrassegni con una "X" la risposta ritenuta corretta ed entro il cerchio corrispondente. Le risposte omesse o rettificate equivalgono a una risposta errata. Non apporre ulteriori segni al di fuori del cerchio predetto. Non apporre ulteriori segni sul retro dei fogli. Il candidato che non ha superato la prova quiz vela ha la possibilità di chiedere alla commissione di proseguire l'esame per il conseguimento della patente nautica per la medesima specie di navigazione ma con abilitazione limitata alle sole unità da diporto a motore.

Il Candidato:

- (1) Il candidato all'esame per il conseguimento della patente nautica senza alcun limite dalla costa che non supera la prova di cui all'art. 3 comma 1, lettera a) sub i), ma è risultato idoneo al "QUIZ BASE" può richiedere di proseguire l'esame finalizzandolo al conseguimento della patente nautica entro 12 miglia dalla costa sostenendo, a tale scopo, l'esercizio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) sub i) ove non abbia in precedenza superato la prima fase di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) sub i). L'opzione espressa dal candidato è annotata nel verbale di esame e, in tal caso, il presidente di commissione assume la funzione di esaminatore unico.
 - (2) La prova di carteggio nautico è somministrata per prima al candidato. Il superamento è propedeutico alla continuazione dell'esame.
- b) il candidato che supera la prova teorica è ammesso alla PROVA "PRATICA".

La "PROVA PRATICA" è effettuata in mare ed è articolata come segue:

i) SOLO MOTORE:

- (1) è sostenuta dinanzi alla Commissione composta dal presidente e dal membro.

Durante la prova pratica deve essere presente a bordo:

- Il candidato;
- Il presidente e il membro della commissione esaminatrice;
- Un soggetto designato dal candidato in possesso da minimo tre anni della patente nautica almeno corrispondente a quella richiesta dal candidato ovvero l'istruttore della scuola nautica, che assume il comando dell'unità.



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO SAVONA**

- (2) l'unità da diporto a motore, da utilizzare per la prova, deve essere riconosciuta idonea ed iscritta nei registri ed appartenente alla categoria per la quale si richiede l'abilitazione, in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e con quelle in materia di uso commerciale delle unità da diporto.
- (3) Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'unità a diverse andature, mantenute su tratti di navigazione di almeno un 1/4 di miglio, effettuando con capacità e prontezza di azione le manovre necessarie, tra cui quelle finalizzate al recupero di uomo in mare, all'ormeggio e al disormeggio dell'unità, utilizzando correttamente i dispositivi presenti a bordo e dimostrando competenza nel corretto uso delle dotazioni di sicurezza. Il candidato dimostra di saper mettere in atto i preparativi necessari a fronteggiare il cattivo tempo e di saper adottare misure preventive per la salvaguardia della vita umana in mare.

ii) VELA/MOTORE:

- (1) è sostenuta dinanzi alla Commissione, composta dal presidente e dal membro, integrata dall'istruttore professionale di vela (esperto velista) per lo svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela.

Durante la prova pratica deve essere presente a bordo:

- Il candidato;
- Il presidente e il membro della commissione esaminatrice;
- L'istruttore professionale di vela (esperto velista) nel caso di patenti nautiche relative alle unità a vela ed a propulsione mista;
- Un soggetto designato dal candidato in possesso da minimo tre anni della patente nautica almeno corrispondente a quella richiesta dal candidato ovvero l'istruttore della scuola nautica, che assume il comando dell'unità.

- (2) l'unità da diporto a vela con motore ausiliario, da utilizzare per la prova, deve essere iscritta nei registri ed appartenente alla categoria per la quale si richiede l'abilitazione;
- (3) Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'unità a diverse andature, mantenute su tratti di navigazione di almeno un 1/4 di miglio, effettuando con capacità e prontezza di azione le manovre necessarie, tra cui quelle finalizzate al recupero di uomo in mare, all'ormeggio e al disormeggio dell'unità, utilizzando correttamente i dispositivi presenti a bordo e dimostrando competenza nel corretto uso delle dotazioni di sicurezza. Il candidato dimostra di saper mettere in atto i preparativi necessari a fronteggiare il cattivo tempo e di saper adottare misure preventive per la salvaguardia della vita umana in mare.

c) Entrambe le prove pratiche sono sostenute in condizioni meteo marine favorevoli e ad insindacabile giudizio della Commissione ovvero esaminatore unico.

2. Il candidato è giudicato "idoneo" se ha superato entrambe le prove.
3. Il candidato che non supera la "PROVA PRATICA DI VELA" ha possibilità di proseguire l'esame ai fini del conseguimento della patente nautica per la medesima specie di navigazione ma con abilitazione limitata alle sole unità da diporto a motore. L'opzione espressa dal candidato è annotata nel verbale di esame.
4. Il candidato in possesso dell'abilitazione, limitata alle sole unità a motore, per il comando e la condotta di imbarcazioni da diporto per la navigazione senza alcun limite dalla costa, deve superare I QUIZ VELA e la prova pratica di vela per conseguire l'integrazione dell'abilitazione a vela senza alcun limite dalla costa.



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO SAVONA**

Art. 4 – Disposizioni integrative per le prove d'esame per le Patenti di categoria "C" e per candidati con disturbi specifici dell'apprendimento.

1. I candidati al conseguimento delle patenti nautiche di categoria C, nonché quelli con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), che hanno richiesto all'atto di presentazione della domanda di ammissione agli esami l'applicazione di misure personalizzate compensative per lo svolgimento delle prove di esame, saranno ammessi agli esami con concessione, a cura dell'esaminatore o della commissione di esame, totale o parziale o diniego delle suddette misure personalizzate, di cui ne sarà data motivazione nel verbale di esame.

Art. 5 - Patenti di categoria "B" per il comando delle navi da diporto.

1. Le prove d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando delle navi da diporto devono svolgersi secondo le seguenti modalità:

a) una PROVA "TEORICA", svolta in base al previsto programma con ricorso a strumenti nautici, didattici e questionari d'esame per accertare il grado di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e marinarie del candidato, per un'uniforme formulazione del giudizio, che è articolata in due fasi:

- i. la prima fase consiste nel somministrare al candidato una prova scritta, basata sugli argomenti inclusi nel 2° gruppo del programma di esame, comprensiva della risoluzione pratica di un problema di cinematica navale anticollisione; L'elaborato è consegnato dal candidato entro il tempo massimo di 90 minuti dall'inizio della prova. La prova è superata se è correttamente eseguito e risolto l'esercizio proposto. In tal caso il candidato accede alla fase successiva. Il candidato che non supera la prova è giudicato non idoneo ed è escluso dall'esame;
- ii. la seconda fase consiste in un colloquio orale da svolgersi in un arco di tempo massimo di 30 (trenta) minuti sul programma d'esame di cui all'allegato B del D.M. 10/08/2021. La prova teorica è superata se il candidato dimostra di possedere una matura ed adeguata conoscenza degli argomenti previsti nel programma ministeriale.

b) il candidato che supera la prova teorica è ammesso alla PROVA "PRATICA", la quale è effettuata in mare ed è articolata come segue:

- i. è sostenuta dinanzi alla Commissione d'esame;
- ii. l'unità utilizzata, nave da diporto o unità da traffico di lunghezza non inferiore a 24 metri ovvero, in caso di indisponibilità, annotata e motivata nel verbale di esame, un'imbarcazione da diporto o un'unità da traffico avente lunghezza fuori tutto non inferiore a metri venti. L'unità impiegata in sede di prova pratica deve avere a bordo dotazioni di sicurezza minime non inferiori a quelle previste dalle norme vigenti per la navigazione entro le cinquanta miglia dalla costa.

L'unità deve essere coperta dall'assicurazione per gli eventuali danni causati alle persone imbarcate ed ai terzi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e con quelle in materia di uso commerciale delle unità da diporto.

iii. durante la prova pratica deve essere presente a bordo:

- il candidato;
- la commissione esaminatrice;
- un soggetto in possesso da almeno tre anni di patente nautica di categoria B, designato dal candidato ovvero dalla scuola nautica, che assume il comando dell'unità ovvero, nel solo caso di impiego di unità da traffico, il comandante della medesima unità, in possesso



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO SAVONA**

del previsto titolo professionale marittimo, che mantiene il comando dell'unità, nonché il relativo equipaggio, come stabilito dalla tabella minima di armamento approvata.

- iv. Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre la nave a diverse andature, mantenute su tratti di navigazione di almeno 1/2 miglio, effettuando con capacità e prontezza d'azione le manovre necessarie, tra cui quelle finalizzate al recupero di uomo in mare, all'ormeggio e al disormeggio dell'unità, utilizzando correttamente i dispositivi presenti a bordo e dimostrando competenza nel corretto uso delle dotazioni di sicurezza dei mezzi di salvataggio e antincendio. Il candidato deve dimostrare di saper mettere in atto i preparativi necessari a fronteggiare il cattivo tempo e di saper adottare misure preventive per la salvaguardia della vita umana in mare. Durante la prova pratica può essere richiesto al candidato di eseguire nodi marini (gassa d'amante, nodo parlato, nodo di bitta, nodo di bozza) nonché di rispondere ad alcune domande che la Commissione ritenga opportuno porre ai fini della valutazione dell'esame in conformità al programma ministeriale vigente;

2. Il candidato è giudicato "idoneo" se ha superato entrambe le prove.

Art. 6 - Norme per la preparazione dei compiti.

1. Dal 1° giugno 2022 il software da utilizzarsi per la generazione delle schede di esame relative alle prove teoriche dei quiz base e dei quiz vela è presente sul "Portale dell'Automobilista" sezione "Quiz patenti – Stazione editoriale", utilizzando il Manuale Utente predisposto. Ciascun questionario è originato secondo un criterio di casualità che garantisce la differenziazione delle singole schede di esame. Detto criterio consente anche di verificare la preparazione del candidato, sottoponendo in maniera ponderata tutti gli argomenti previsti dal programma ministeriale d'esame, per la patente nautica richiesta, in base alla ripartizione sotto riportata:

RIPARTIZIONE DEI QUESITI IN BASE AGLI ARGOMENTI D'ESAME

TEMI	Numero quesiti
TEORIA DELLO SCAFO	1
MOTORE	1
SICUREZZA	3
MANOVRE E CONDOTTA	4
COLREG E SEGNALAMENTO MARITTIMO	2
METEOROLOGIA	2
NAVIGAZIONE CARTOGRAFICA ED ELETTRONICA	4
NORMATIVA DIPORTISTICA E AMBIENTALE	3
TOTALE QUESITI	20



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO SAVONA**

2. Per le prove teoriche relative ai Quiz su elementi di carteggio e alla prova di carteggio la generazione delle schede d'esame dovrà essere eseguita manualmente utilizzando il nuovo database e rispettando i criteri previsti dal decreto ministeriale 10 agosto 2021;
3. A partire dal 5 luglio 2022, il software di gestione dell'esame teorico gestirà la generazione delle schede d'esame di tutte le tipologie di prove teoriche;
4. Prima dell'inizio di ogni seduta d'esame, l'Esaminatore/presidente di commissione, unitamente al segretario e agli eventuali membri della commissione, assistono alla generazione dei questionari d'esame, presso l'ufficio patenti nautiche redigendo apposito verbale contenente gli estremi identificativi di ciascuna scheda/quesito, l'ora e la data di estrazione. I candidati, qualora lo richiedano e comunque in numero compatibile con le dimensioni degli uffici, possono assistere alle predette procedure di estrazione.

Art. 7 – Norme di comportamento durante lo svolgimento dell'esame.

1. Per lo svolgimento dei quiz su elementi di carteggio nautico e della prova di carteggio nautico, il candidato deve presentarsi con il materiale occorrente per sostenere la prova (squadrette nautiche, compasso, matita, gomma, calcolatrice, carta nautica).
2. Durante lo svolgimento della prova teorica è ammesso l'uso della calcolatrice; non è permesso l'uso di cellulari, smartphone, tablet o di altre apparecchiature elettroniche né la consultazione di libri, testi, manuali e di pubblicazioni diverse dalle tavole nautiche ovvero da quelle espressamente consentite dalla Commissione.
3. L'utilizzo durante le prove d'esame di strumenti non autorizzati o comportamenti finalizzati a copiare i compiti degli altri candidati comporteranno l'esclusione dall'esame;
4. I Candidati non sono autorizzati ad allontanarsi dall'aula una volta iniziato l'esame. Eventuali indifferibili emergenze saranno valutate dalla commissione d'esame.

Art. 8 – Disposizioni finali

1. Il proprio Decreto n. 05/2017 del 02/02/2017 resta in vigore e si applica alle istanze presentate fino al 12/10/2021 ancorché le relative prove siano svolte in date successive.
2. Le prove teoriche e pratiche devono concludersi nel giorno stabilito dal calendario. In caso di sospensione della prova pratica, decisa dalla Commissione d'esame, per sfavorevoli condizioni meteo-marine ovvero per inidoneità dell'unità messa a disposizione dai candidati nonché di rinvio dell'esame per motivi di forza maggiore, l'ufficio patenti nautiche comunica tempestivamente ai candidati interessati la nuova data d'esame.

Savona, (data del protocollo)

**IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giulio PIRODDI**

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON
FIRMA DIGITALE AI SENSI DEL D.LGS.
82/2005 E SS.MM.II.